

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9247

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 7 dicembre 2011

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- visto il Regolamento sugli Spin off dell'INFN, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11558 del 24 settembre 2010 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 5 febbraio 2011, il quale definisce la disciplina generale delle forme di partecipazione e di collaborazione dell'Istituto e del suo personale a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle ricerche istituzionali;
- premesso che, in base all'articolo 2 del suddetto Regolamento, il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN può presentare domanda per essere autorizzato a costituire, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, imprese Spin off ed a svolgere la propria attività in loro favore;
- premesso che, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento sugli Spin off, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può partecipare e collaborare all'impresa anche mettendo a disposizione conoscenze, spazi o apparecchiature;
- vista la nota del 7 aprile 2011 con la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento sugli Spin off, il Dott. Piergiorgio Cerello, dipendente di questo Istituto in servizio presso la Sezione di Torino, ha richiesto di essere autorizzato a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro in favore della Società diXit S.r.l.;
- premesso che la Società diXit S.r.l., in base all'art. 5 del proprio Statuto, effettua attività di ricerca, analisi, progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di programmi applicativi e di sistemi di elaborazione per calcolatori elettronici da utilizzare per applicazioni biomedicali;

- premesso che la Società diXit S.r.l. nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare come Magic-5;
- considerato l'interesse della Società ad usufruire delle conoscenze e ad utilizzare le apparecchiature scientifiche disponibili presso la Sezione di Torino ai fini dello svolgimento della propria attività;
- visto il parere favorevole del Direttore della Sezione di Torino formulato con lettera del 13 aprile 2011, prot. n. 237;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico nella riunione del 3 novembre 2011;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dallo schema di Convenzione di cui alla lettera b) della presente deliberazione trova copertura con le assegnazioni alla Sezione di Torino per il funzionamento negli esercizi di competenza, a fronte del quale è previsto un rimborso forfettario annuo, pari a 1.000,00 euro annui che verrà accertato tra le entrate dell'Istituto con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- visto l'articolo 6, comma 1 e comma 5 del vigente Regolamento sugli Spin off dell'INFN;

DELIBERA

Di approvare la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'impresa Spin off diXit S.r.l. e, conseguentemente:

- a) di autorizzare il Dott. Piergiorgio Cerello a prestare attività lavorativa in favore dello Spin off diXit S.r.l. al di fuori dell'orario di lavoro, per una durata non superiore a tre anni eventualmente prorogabili per altri due;
- b) di approvare lo schema di "Convenzione per l'utilizzo di conoscenze, apparecchiature e personale dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare secondo il Regolamento sugli Spin off" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Società diXit S.r.l., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo;
- c) di incaricare il Presidente ad informare il Consiglio Direttivo del contenuto della presente deliberazione.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI CONOSCENZE, APPARECCHIATURE E
PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE SECONDO
IL REGOLAMENTO SUGLI SPIN OFF DELL'INFN

Tra

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F.: 84001850589), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t., Prof....., a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.....del..... (di seguito INFN)

e

La Società diXit srl (C.F.: 10493140015), con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria n. 1, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito DiXit)

Premesso

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo quanto disposto dal proprio Regolamento sugli Spin Off, partecipa e collabora a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle proprie ricerche, anche conferendo conoscenze o diritti di privativa industriale e mettendo a disposizione dell'impresa spazi o apparecchiature di proprietà dell'Istituto;
- che la Società diXit S.r.l., già costituita quale Spin Off dell'Università degli Studi di Torino, in base all'art. 5 del proprio Statuto, effettua attività di ricerca, analisi, progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di programmi applicativi e di sistemi di elaborazione per calcolatori elettronici da utilizzare per applicazioni biomedicali;
- che la Società diXit S.r.l. nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare come Magic-5 ed è interesse della Società usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare le apparecchiature scientifiche esistenti presso la Sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai fini dello sviluppo della propria attività;

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intrattiene da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Torino, testimoniati anche dalla presenza della locale Sezione dell'Istituto nell'ambito dei Dipartimenti dell'Università e dalle numerose iniziative attivate congiuntamente;
 - che presso la Sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare opera un gruppo di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività della Società diXit S.r.l.;
- Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Torino e, per quanto riguarda DiXit, al Dott.

Art. 3

3.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con la presente Convenzione definiscono le modalità di utilizzo, da parte di DiXit, delle conoscenze, delle apparecchiature e del personale dell'INFN, nonché la regolamentazione dei rapporti che verranno ad instaurarsi tra le medesime Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli Spin Off dell'INFN che DiXit dà atto di conoscere e che, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare.

Art. 4

4.1 L'INFN, compatibilmente con le esigenze connesse alle attività istituzionalmente svolte, consente alla Società DiXit, al fine di favorire lo svolgimento e la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo delle seguenti attrezzature situate nella Sezione di Torino:

- Rack per ospitare le unità di calcolo, nel numero di due nella fase iniziale delle attività;
- Switch;
- Router per l'accesso alla rete GARR.

4.2 L'INFN altresì consente alla Società DiXit, per la durata della presente Convenzione, l'accesso e l'utilizzo temporaneo della Rete GARR nel rispetto delle disposizioni dettate dal GARR.

4.3 In relazione a quanto previsto al precedente comma DiXit trasferisce all'INFN, per la durata della presente Convenzione, l'assegnazione del dominio widen.it, registrato

presso il NIC.

4.4 L'INFN cura a proprie spese la manutenzione delle attrezzature e della strumentazione messe a disposizione di DiXit.

Art. 5

5.1 DiXit si impegna a versare all'INFN, per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature e della strumentazione di cui all'art. 4.1 e 4.2, un rimborso spese pari a € 1.000,00 (mille/00) annui che sarà gestito secondo le norme interne dell'INFN in tema di amministrazione, finanza e contabilità.

5.2 Il contributo di cui all'art. 5.1 verrà corrisposto entro sessanta giorni dall'inizio di ciascuna annualità, a partire dal 2012.

Art. 6

6.1 L'INFN può autorizzare, per un periodo non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per massimo di altri due, il proprio personale a svolgere attività in favore della Società, purché di natura non subordinata e al di fuori dell'orario di lavoro.

6.2 DiXit prende atto che il personale INFN autorizzato ad operare nell'impresa è tenuto all'assoluto rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, ed ha l'obbligo, altresì, di inviare annualmente all'INFN una relazione dettagliata in merito all'attività svolta presso DiXit ed ai risultati conseguiti.

6.3 In ogni caso, l'INFN si riserva di revocare l'autorizzazione qualora il personale assuma atti e comportamenti che rechino pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Istituto.

6.4 DiXit, altresì, prende atto che il personale INFN che assuma all'interno dello Spin Off un incarico di rappresentanza ovvero dirigenziale, o che stipuli con l'impresa un contratto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di comunicare tali circostanze, nonché ogni loro modificazione, all'INFN il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento sugli Spin Off, provvederà a revocare il personale in questione da tutti gli incarichi assunti presso l'Istituto.

6.5 DiXit si impegna a comunicare all'INFN, al termine di ciascun anno di attività, i dividendi, i compensi ed ogni altra remunerazione a qualunque titolo corrisposta al personale dell'INFN autorizzato ad operare nell'impresa.

Art. 7

7.1 L'INFN consente a DiXit l'utilizzo del logo dell'Istituto per le proprie finalità, anche commerciali, senza alcun diritto di esclusiva.

7.2 DiXit si impegna ad esporre il logo dell'INFN in tutte le occasioni, ivi comprese quelle di promozione e pubblicità, nonché a pubblicizzare il fatto di essere società spin off dell'Istituto, impegnandosi, altresì, a tenere indenne l'INFN da ogni responsabilità connessa all'utilizzo del logo medesimo.

7.3 L'utilizzo del logo è revocato qualora cessi la partecipazione del personale dell'INFN all'impresa ovvero nel caso in cui la condotta di DiXit rechi danno al nome e all'immagine dell'INFN.

Art. 8

8.1 La proprietà intellettuale dei risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta autonomamente da DiXit e conseguiti successivamente alla sua costituzione, appartiene all'impresa stessa.

8.2 DiXit, nello svolgimento della sua attività, si impegna in ogni caso a garantire all'INFN il giusto riconoscimento dell'apporto fornito, anche in termini di nome ed immagine, o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 9

9.1 Le Parti, qualora ne ricorrano le condizioni e previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, potranno attivare collaborazioni aventi ad oggetto attività di ricerca su argomenti di comune interesse, impegnandosi a definire con apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione le modalità di svolgimento delle attività nonché il regime da adottare per la protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale che ne dovessero derivare.

Art. 10

10.1 Al fine di favorire lo scambio di esperienze, finalizzato ad una migliore formazione dei ricercatori, DiXit potrà ospitare titolari di borse di studio e assegnisti di ricerca, al fine di fare acquisire loro le tecniche e le esperienze in uso presso società che operano direttamente nel contesto produttivo, anche allo scopo di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito, DiXit potrà finanziare in tutto o in parte assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio.

Art. 11

11.1 L'INFN assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro delle attrezzature e della strumentazione messe a disposizione di DiXit per lo svolgimento delle proprie attività.

11.2 Ciascuna Parte provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.

11.3 Il personale di DiXit che, in virtù della presente Convenzione, si rechi a qualunque titolo nei locali dell'INFN dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso l'Istituto.

Art. 12

12.1 DiXit è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale, o dalla stessa utilizzato, che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività svolte utilizzando le attrezzature messe a disposizione dall'Istituto e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'INFN da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività proprie di DiXit.

Art. 13

13.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere rinnovata, per una durata non superiore a due anni, previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

13.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione per giustificati motivi, fermo restando l'obbligo di preavviso scritto di almeno sei mesi.

13.3 In ogni caso, l'INFN potrà revocare la propria collaborazione all'impresa DiXit in caso di conflitto di interessi tra le attività svolte da DiXit e quelle istituzionali dell'INFN.

Art. 14

14.1 Eventuali variazioni concernenti le apparecchiature e le attrezzature di cui all'art. 4.1 utilizzate da DiXit saranno adottate in conformità alle esigenze delle Parti e previa definizione del rimborso dovuto all'INFN.

Art. 15

15.1 La presente Convenzione ed i diritti e gli obblighi dalla stessa previsti non potranno essere in nessun caso ceduti da una Parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra.

Art. 16

16.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 17

17.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e

secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 18

18.1 La presente Convenzione viene redatta in tre originali e sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.